



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio
Convenzione di negoziazione assistita
Legge 10 novembre 2014 n. 162

Linee Guida

(aggiornamento con riferimento anche alla L. n. 55/2015)

A) CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l'accordo, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere sottoscritto dalle parti e da **almeno un avvocato per parte**.

Ai sensi dell'art. 6 co. 3 tale accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente entro il termine di **dieci giorni** dalla data certificata di conclusione dello stesso.

Tale termine è da ritenersi **perentorio** e valido sia per le negoziazioni **genitoriali** che per quelle **coniugali** (ex art. 6 Co. 2): e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 12 co. 4) fa discendere dalla data certificata dell'accordo.

Al riguardo si allega prospetto dei nuovi termini previsti dalla L. 6.5.2015, n. 55 (in vigore dal 26.5.2015) in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (All. n. 3).

La conseguenza del mancato rispetto del termine è la **irricevibilità**, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo patto.

L'eventuale **cambio di data** (per interlineatura o sbianchettamento), non approvata espressamente dalle parti, comporterà egualmente il rigetto dell'accordo.

Nell'accordo gli avvocati devono dare **espressamente atto, ex art. 6 co. 3:**

- 1) di aver tentato di conciliare le parti,
- 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
- 3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli avvocati dovranno altresì **certificare**, ai sensi dell'art. 5 co. 2:

- 1) l'autografia delle firme,
- 2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

B) DOCUMENTAZIONE - COMPETENZA

A corredo dell'accordo, raggiunto con lo convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i **documenti, in carta semplice**, indicati nell'allegato n. 1;

Sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la **Procura della Repubblica competente**.

L'accordo, dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da allegato n. 2.

C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE

L' accordo, in originale, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato):

- Alla Segreteria degli Affari Civili, ubicata al piano terra stanza n. 3 Ufficio del Casellario, al responsabile dott. Marco Bussani (email: marco.bussani@giustizia.it) che provvederà a trasmettere l'atto al Procuratore della Repubblica in giornata.

D) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.

Il Procuratore provvederà a rilasciare con apposito modulo il nulla osta a od autorizzare l'accordo, di regola, entro **tre giorni lavorativi** dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.

Sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al **ritiro di copia autenticata dell'accordo (l'originale rimarrà agli atti dell'ufficio)**.

Si fa presente che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile decorreranno dalla data di consegna della copia autenticata dell'accordo stesso.

L'adempimento inerente la trasmissione dell'accordo può essere posto a carico di **uno soltanto** degli avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso (cfr al riguardo, **Circolare n. 6/2015 Ministero dell'interno**).

E) CONTRIBUTO UNIFICATO - IMPOSTA DI BOLLO - DIRITTI DI CANCELLERIA

Con circolare 13.3.2015 il Ministero della Giustizia ha escluso l'esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all'art. 6 della L. n. 162/2014.

Si deve escludere l'esigibilità anche dell'imposta di bollo in assenza di espressa previsione di legge e visto anche il contenuto della Circolare 1465/02/4 Ministero Giustizia Dipartimento Affari Giustizia ritenendo legittimo, invece, richiedere il solo diritto di certificazione (€ 3.84) relativo al provvedimento del P.M..

F) NON APPLICABILITA' ALLA PROCEDURA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI

Con circolare 13.3.2015 il Ministero della Giustizia ha ritenuto non applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742 e succ. modif. proprio in coerenza con la natura del procedimento non giurisdizionale.

Sondrio, 16 Luglio 2015

Prot. n. 208/2015 mt.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Claudio Gittardi





Procura Repubblica presso il Tribunale di Sondrio CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SEPARAZIONI

Documentazione richiesta:

- Estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- Stato di famiglia,
- Certificato di residenza di entrambi i coniugi.

Competenza territoriale: ex art. 706 co.1 e 2 C.C.

DIVORZI

Documentazione richiesta:

- Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato,
 - Stato di famiglia di entrambi i coniugi,
 - certificato di residenza di entrambe le parti,
 - copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa.
- o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
- o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014),
- o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014).

Competenza territoriale:

La Procura nel cui circondario almeno uno dei due coniugi ha la residenza o domicilia (art. 4 L. 898/1970)

MODIFICHE

Documentazione richiesta:

- stato di famiglia e di residenza dei coniugi
- in caso di modifiche della separazione:
 - copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata,
 - copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato,
 - copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014),
 - copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)
- in caso di modifiche del divorzio:
 - copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato.
 - copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014),
 - copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'ufficiale della Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione.

ATTENZIONE

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:

- **figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave,**

dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni (in sintonia con quanto previsto **dall'art. 5 co. 9 L. divorzio**), con attestazione dell'invio all'Agenzia delle Entrate;

- **figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,**

dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

- **figli maggiorenni autosufficienti:**

dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi

**SCHEMA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO
DI CONVENZIONE ASSISTITA. — Legge 10 novembre 2014, n. 162**

TRA

_____ C.F. _____
Avvocato _____ PEC _____

E

_____ C.F. _____
Avvocato _____ PEC _____

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione,
- divorzio:
 - cessazione degli effetti civili del matrimonio,
 - scioglimento del matrimonio
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

- con figli:**
 - minorenni,
 - maggiorenni incapaci,
 - maggiorenni economicamente non autosufficienti,
 - maggiorenni portatori di handicap.

- senza figli:** minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.
 - con patti trasferimento patrimoniale
 - senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Sondrio in data

dall'Avv. _____

Nuovi termini per la domanda di divorzio

